SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1963

(6ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine » **(37)** (*D'iniziativa dei senatori Vallauri ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 78, 79
VALLAURI 79
VIDALI 79

« Sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 » **(228)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 58, 62, 63
CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile* . . *Pag.* 59, 61, 62
FERRARI Giacomo 59, 61, 63
GENCO, *relatore* 58, 59
JODICE 61, 62
VERGANI 59, 61

« Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » **(258)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE, *relatore* 65, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 78
BONACINA 69
FERRONI 77
GAIANI 70, 71, 72, 73
GENCO 68, 72
GIANQUINTO 71
JODICE 75, 76
SPASARI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 70, 73, 75, 76
VALLAURI 71, 74, 78
VIDALI 73, 74

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 65
BONACINA 64

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Bernardi, Chiariello, Deriu, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Jodice, Martinez, Massobrio, Spezzano, Vergani e Vidali.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori De Unterrichter, Florena, Focaccia, Lombardi, Restagno e Spataro, sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Agrimi, Valsecchi Pasquale, Rosati, Torelli, Piasenti e Vallauri.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento sono presenti i senatori Bonacina, Ferroni e Gianquinto.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro, per i lavori pubblici Spasari e per i trasporti e l'aviazione civile Cappugi.

G U A N T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 » (228) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dall'Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G E N C O , *relatore*. Con la legge 23 ottobre 1960, n. 1369, fu stabilito il divieto di stipulazione di appalti aventi per oggetto la fornitura di mano d'opera. Con successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 22 novembre 1961, numero 1192, richiamato nella relazione che accompagna il disegno di legge al nostro esame, venne stabilito, in via transitoria e per la durata massima di un anno, che la Amministrazione delle ferrovie dello Stato potesse assumere il personale con contratto di diritto privato. Siccome, peraltro, l'anno scadeva il 23 novembre 1962, con legge del 25 novembre 1962, n. 1636, venne prorogata di un altr'anno la facoltà dell'Amministrazione ferroviaria di trattenere in servizio questo personale. Ora, il 24 novembre prossimo scade anche il secondo anno di proroga; pertanto è necessario sistemare una buona volta questo personale.

Si tratta, quindi, di una questione di carattere sociale e, soprattutto, di utilità aziendale, perchè le ferrovie dello Stato hanno utilizzato il personale in oggetto in mansioni di notevole importanza, dato che tale personale aveva un'esperienza qualificata avendo prestato già servizio alle dipendenze degli appaltatori. Bisogna inoltre sottolineare che il personale beneficerebbe del provvedimento, in quanto attualmente utilizzato dalle ferrovie dello Stato in posti di organico che non sono coperti da personale di ruolo a cagione dell'insufficenza, della difficoltà riscontrata nel reclutare mano d'opera particolarmente qualificata in determinati settori. Pertanto il provvedimento in oggetto, oltre a costituire per i beneficiari un meritato riconoscimento dell'opera prestata, serve a mettere le ferrovie dello Stato in condizioni di utilizzare del personale in possesso di una certa esperienza. Il provvedimento interessa un totale di 371 unità.

Con l'articolo 1 si dispone la sistemazione in ruolo del personale assunto dall'Azienda delle ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato. Con l'articolo 2 si pongono le condizioni e le modalità per la sistemazione suddetta; con l'articolo 3 è previsto il trattamento previdenziale per il personale, che per effetto dell'inquadramento, avrà diritto di usufruirne; con l'articolo 4

si fa salva la posizione assicurativa di quel personale che per ragioni di età verrà collocato in quiescenza e quindi andrà a riposo in base agli ordinamenti dei fondi di previdenza cui i medesimi lavoratori risultino iscritti all'entrata in vigore della legge in esame. L'articolo 5 stabilisce che il rapporto di lavoro di diritto privato attualmente in atto, viene automaticamente rinnovato fino a quando l'Amministrazione non avrà proceduto all'immissione della mano d'opera in ruolo. L'articolo 6 prevede che gli organici del personale delle ferrovie dello Stato, per effetto delle modifiche apportate dal provvedimento legislativo al nostro esame, sono aumentati delle aliquote indicate nell'annessa tabella. Con l'articolo 7, infine, viene stabilito che alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge si farà luogo con correlative riduzioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio delle ferrovie dello Stato e precisamente nel capitolo « forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse ».

Non ho altro da aggiungere, se non pregare la Commissione di voler confortare con il suo voto favorevole il disegno di legge sottoposto al suo esame.

FERRARI GIACOMO. Parlo anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, dichiarando che siamo favorevoli al disegno di legge.

Vorrei soltanto che su di un punto, che ci dà qualche preoccupazione, l'onorevole Sottosegretario Cappugi fornisse schiarimenti. Il punto riguarda il personale che eventualmente non venga inquadrato con questa legge: quale predisposizione vi è o può esservi nei suoi confronti? In sostanza noi avremo, in base al secondo comma dell'articolo 5, del personale che se non viene inquadrato, resterà escluso dall'assunzione che questa legge prescrive. Desidererei pertanto dall'onorevole rappresentante del Governo uno schiarimento in merito.

VERGANI. Anch'io vorrei uno schiarimento in merito alla posizione di un gruppo di dipendenti: si tratta di circa 300 persone che sono alle dipendenze della « Provvida ». Nel 1956 l'Azienda delle ferrovie dello Stato pensò di dare in appalto il servizio di approvvigionamento alimentari, eccetera, alla « Provvida », che assunse del personale. Ora desidererei sapere se con il disegno di legge che sta per essere approvato dalla nostra Commissione verrà sistemato anche questo personale.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Si tratta del personale che la « Provvida » ha direttamente assunto?

VERGANI. Sì.

GENCO, *relatore.* Il provvedimento in oggetto tratta di persone che prestano servizio negli impianti ferroviari: segretari, applicati, inservienti, operai qualificati e manovali. In nessuna di queste categorie rientra il personale della « Provvida ».

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Rispondo agli interrogativi postimi, uno dal senatore Ferrari e l'altro dal senatore Vergani. Per quanto riguarda il personale che in applicazione di questa legge non potrà essere sistemato, non c'è dubbio che opererà, purtroppo, l'ultimo comma dell'articolo 2, che esclude dall'inquadramento il personale che fruisca di trattamento ordinario di pensione per precedente rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o sia titolare di assegno vitalizio a carico del fondo di previdenza; cioè viene escluso quel personale che a termini della legge non avrà i requisiti per essere inquadrato. Mi sembra ovvio che non si possa sistemare in ruolo un pensionato; inoltre c'è un piccolo numero di persone che probabilmente non hanno i requisiti per beneficiare della legge, in quanto non hanno raggiunto le 300 giornate di effettivo servizio, e per questo personale non c'è possibilità alcuna di mantenere il rapporto di lavoro di diritto privato, per l'evidente ragione che questa legge è fatta apposta per eliminare questo rapporto. Il provvedimento in esame è stato presentato al fine

di evitare il licenziamento immediato di numerosi operai. Siccome questa legge ha per finalità di eliminare questo eccezionale rapporto di contratto di diritto privato, è evidente che chi non ha i requisiti voluti dalla legge resta escluso e deve essere licenziato.

Il personale escluso è molto esiguo: secondo scandagli fatti, per esempio, il servizio trazione ha 817 dipendenti, che hanno diritto di concorrere alla sistemazione in base a questa legge e soltanto 15 non potranno essere sistemati. Perchè? Perchè si tratta di personale che non proviene dai destinatari del decreto del Presidente della Repubblica, ma che è stato assunto dopo, allorchè era stato bandito un concorso, dato che l'Amministrazione delle ferrovie aveva bisogno di mano d'opera durante l'espletamento del concorso stesso. Si trattò quindi di personale assunto a contratto di diritto privato per far fronte alle necessità di carattere eccezionale. Pertanto i vincitori del concorso hanno seguìto la loro sorte, quelli che non sono riusciti idonei allora, sono stati trattenuti a contratto privato fino al momento in cui entrerà in vigore questa legge; e poichè il provvedimento, ripeto, ha per scopo l'eliminazione del personale assunto in attesa che fosse espletato il concorso, per quei 15, di cui ho detto, non vi è possibilità alcuna di sistemazione. Faccio inoltre osservare che coloro che non hanno raggiunto le 300 giornate effettive di lavoro, come i quindici — e ve ne sono altri 12 già dipendenti dalla « Provvida » — non possono assolutamente essere trattenuti, perchè in effetti sono stati assunti in deroga allo spirito e alla lettera del decreto del Presidente della Repubblica. Viceversa durante il primo anno di proroga furono assunti altri operai, tanto che il rinvio che io chiesi l'anno scorso per la proroga di un anno ancora di questo rapporto eccezionale — per la verità questa legge doveva essere emanata entro un anno dal decreto del Presidente della Repubblica — e che la Commissione approvò, si è risolto in un grande beneficio per coloro che, essendo stati assunti durante il primo anno in virtù del decreto presidenziale, non avrebbero avuto al loro attivo le 300 giornate effettive di lavoro. In conseguenza ora della proroga che viene attuata con la legge che noi discutiamo, dopo due anni, anche coloro che sono stati assunti in deroga al decreto del Presidente della Repubblica, avranno nel frattempo le 300 giornate. È chiaro, quindi che quelli che sono stati assunti di recente non sono sistemabili, perchè nelle trattative intervenute fra il Ministero dei trasporti e quelli del tesoro e della riforma, non si è potuto ottenere l'assenso di ridurre a 200 giornate il tempo di necessaria permanenza nell'impiego. Con l'entrata in vigore di questa legge perciò noi saniamo la situazione di coloro che hanno effettivamente prestato almeno 300 giornate lavorative, mentre non possiamo consentire che venga sistemato nei ruoli delle ferrovie chi, per esempio, sia stato assunto tre mesi prima di questa legge.

In queste condizioni, prego gli onorevoli senatori di considerare come ogni emendamento che venisse apportato al disegno di legge in esame avrebbe conseguenze estremamente gravi, in quanto — tenuto conto del momento politico — se il provvedimento non dovesse venire emanato prima del 24 novembre — data della scadenza della proroga — saremmo senza copertura per mantenere nell'impiego circa 1500 persone. È evidente che ogni modificazione che venisse apportata al disegno di legge, non potendo questo seguire il suo rapido *iter* — e non potendosi consentire un rinvio per una ulteriore consultazione sulle eventuali modifiche — il provvedimento non potrebbe divenire operante. Ciò, è chiaro, costituirebbe non solo un danno per il personale, ma anche, e gravissimo, per l'Amministrazione ferroviaria.

Per quanto riguarda l'osservazione avanzata dal senatore Vergani, dirò che a me risulta che vi possono essere dei gruppi di personale dipendente dalla « Provvida » che potranno beneficiare di questa legge. Si deve peraltro fare una distinzione tra la mano d'opera pura e semplice appaltata dalla « Provvida » per la quale vige, come per tutte le Amministrazioni il divieto di appalti e — come penso — quella cui si riferisce il senatore Vergani, di dipendenti della « Provvida » che siano stati assunti dalle

ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato, i quali invece troveranno sistemazione. E si tratta di 234 unità.

V E R G A N I . Mi riferivo ai dipendenti dagli ex appalti.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Questi si troveranno nelle condizioni di tutti gli altri, per i quali sono previste le disposizioni di cui al disegno di legge in esame. I 234 della « Provvida », assunti a contratto di diritto privato, sono compresi tra coloro che beenficeranno della legge.

F E R R A R I G I A C O M O . Ho già detto che noi siamo favorevoli al disegno di legge, nè intendiamo proporre degli emendamenti, per le ragioni che ha anche espresso il Sottosegretario Cappugi: soltanto vorrei che la richiesta da me fatta fosse tramutata in raccomandazione di benevola considerazione nei confronti del personale non compreso tra i beneficiari del provvedimento che stiamo approvando.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Devo far presente alla Commissione che al termine della discussione del disegno di legge alla Camera, venne presentato un ordine del giorno col quale si intendeva impegnare il Governo a non licenziare il personale che non rientrava nelle disposizioni del provvedimento. I presentatori dell'ordine del giorno chiesero la sospensione della discussione e si presentarono nel mio ufficio, dove presero visione della situazione, quale risultava agli atti, si convinsero che non era il caso di insistere e finirono per ritirare la loro richiesta, con la raccomandazione che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cercasse di utilizzare in qualche modo queste persone.

L'Azienda cercherà di raccomandare agli appaltatori l'assunzione di tale personale: ne prendo formale impegno.

F E R R A R I G I A C O M O . Proprio per i motivi esposti dall'onorevole Sottosegretario mi sono astenuto e mi astengo dal presentare un ordine del giorno.

J O D I C E . Noi non apprezziamo i motivi che hanno spinto il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile a presentare il disegno di legge in discussione perchè, a nostro avviso, esso lede il principio generale della facoltà per tutti di concorrere a determinati posti nella pubblica Amministrazione. Nel caso specifico, si tratta di personale che fu assunto da privati e che ora gode del beneficio di una sistemazione che ad altri è invece impedita.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Si tratta di personale che lavora già da 15 anni: lei vorrebbe forse che fosse licenziato?

J O D I C E . Teniamo piuttosto conto che è personale assunto con criterio discrezionale.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Non discrezionale bensì obbligatorio, perchè dipendenti da appaltatori ossia da persone che non chiedevano all'Azienda il permesso di assumere questo e quell'elemento, nè l'Azienda si curava di sapere chi fossero coloro che venivano assunti. Il fatto è che l'appalto era il sistema adottato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Perchè? Perchè le Ferrovie dello Stato necessitano di un volano del proprio personale, in quanto si hanno momenti di punta in cui vi è bisogno di manovali in numero cospicuo ed altri momenti in cui il lavoro è assai meno intenso. Cosicchè se si assumessero tutti coloro che sono necessari nei periodi di maggior lavoro, avremmo, per periodi ancora più lunghi, un numero notevole di persone non sufficientemente utilizzate. Ecco il motivo dell'istituzione degli appalti e delle assuntorie, istituzione attuata in difesa degli interessi delle ferrovie dello Stato. Senonchè che cosa si è verificato poi, più precisamente all'atto dell'entrata in vigore della legge che proibisce gli appalti di mano d'opera? Che vi erano 2500 dipendenti da appalti praticamente da licenziare, do-

po che per anni e anni avevano prestato il loro servizio a favore dell'Azienda ferroviaria; di contro le ferrovie dello Stato si sarebbero venute a trovare improvvisamente private dell'opera di 2.500 persone. Allora, siccome il disposto della legge ricordata era perentorio, sì, ma conteneva anche un articolo con cui si consentiva, attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, la trasformazione del rapporto di appalto in quello di contratto privato, si provvide all'assunzione, secondo quest'ultimo istituto, del personale che altrimenti si sarebbe dovuto licenziare.

Ho detto però, e lo confermo, che, sempre per evidenti necessità, le ferrovie usufrirono della valvola aperta del contratto di diritto privato per avere a disposizione alcune centinaia di operai senza ricorrere alla loro assunzione. Gran parte di tale personale ha maturato le 300 giornate per cui viene a beneficiare delle provvidenze disposte dal disegno di legge in esame.

Come vede, senatore Jodice, qui non si lede alcun diritto, perchè si tratta di lavoratori esperti, che da anni prestano la loro opera, indirettamente prima, direttamente poi, a favore delle ferrovie dello Stato, e che oggi vengono a fruire della possibilità di una sistemazione. Sussiste perciò una collimanza perfetta degli interessi dei lavoratori con quelli dell'Azienda. Non capisco dunque che cosa di poco commendevole ci possa essere nel provvedimento in discussione.

J O D I C E . Intendevo dire che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è praticamente limitata nella facoltà di scelta del personale, essendo obbligata a sistemare i dipendenti assunti dalle imprese a suo tempo appaltatrici.

C A P P U G I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile.* Non desiderano di meglio e l'una e gli altri.

J O D I C E . D'accordo, tenuto conto della situazione esistente non vi è altra via di scelta; tuttavia è evidente che vi è un difetto diciamo così alla base. Noi non siamo contrari all'approvazione del provvedimento bensì al principio che ha portato alla situazione cui con esso si fa fronte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Il personale assunto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, viene inquadrato nei ruoli organici dell'Azienda medesima su domanda da presentare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo superamento di un esame di idoneità.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile determina con propri provvedimenti le modalità dell'esame di idoneità a seconda delle categorie di personale.

Le nomine hanno luogo a titolo di prova.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'inquadramento di cui al precedente articolo è subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, salva l'applicazione dell'articolo 5 della medesima legge, ad eccezione del limite massimo di età che viene elevato a 50 anni e non deve essere superato alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento stesso è altresì subordinato alla condizione che gli interessati intrattengano rapporto di lavoro con l'Azienda alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano, alla stessa data, prestato la propria opera, nei servizi già ritenuti utili per la loro assunzione a contratto di diritto privato, per almeno 300 giornate di effettivo servizio, cumulativamente considerate alle dirette dipendenze dell'Azienda ed alle dipendenze delle imprese private.

L'inquadramento viene effettuato nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni di utilizzazione nel rapporto di diritto privato, secondo la perequazione economica, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192.

In mancanza di adeguato titolo di studio, l'inquadramento medesimo viene effettuato in altra qualifica di prima assunzione anche di gruppo inferiore.

È escluso dall'inquadramento il personale che fruisca di trattamento ordinario di pensione per precedente rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o sia titolare di assegno vitalizio a carico del fondo di previdenza per gli assuntori di cui alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

(*È approvato*).

Art. 3.

Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli si applicano, ai fini del collocamento a riposo e del trattamento di quiescenza, le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 213 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'inquadramento di cui al precedente articolo 1 viene esteso anche a favore dei lavoratori che abbiano superato il limite di età indicato all'articolo 2, ma non quello massimo previsto, per il collocamento in quiescenza, dagli ordinamenti dei fondi di previdenza cui i medesimi lavoratori risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

A favore dei suddetti lavoratori verrà conservata la iscrizione ai fondi di previdenza di cui al precedente comma e nei loro confronti, ai fini del collocamento a riposo, saranno da considerarsi i limiti massimi di età previsti dagli ordinamenti dei fondi medesimi.

(*È approvato*)

Art. 5.

Il rapporto di lavoro di diritto privato alle dipendenze dell'Azienda viene automaticamente rinnovato fino alla data di inquadramento del personale interessato nei ruoli organici dell'Azienda.

Dalla stessa data cesserà dal rapporto di lavoro di diritto privato il personale che non otterrà l'inquadramento per mancanza di requisiti o delle condizioni previsti nella presente legge.

F E R R A R I G I A C O M O . Noi dichiariamo di approvare questo articolo, con la raccomandazione già rivolta al Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 6.

Gli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato sono aumentati delle aliquote indicate nell'annessa tabella (allegato n. 1), limitatamente alle qualifiche specificate nella tabella stessa.

(*È approvato*).

Art. 7.

Alle maggiori spese di personale derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con correlative riduzioni degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1963-64, nei capitoli « forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione dell'allegato, di cui do lettura:

ALLEGATO N. 1

TABELLA DI AUMENTO DELL'ORGANICO

(Art. 5).

QUALIFICHE

Gruppo di concetto

Segretario 27

Gruppo esecutivo degli uffici:

Aiuto applicato 104

Gruppo ausiliario:

Inserviente 11

Gruppo esecutivo dell'esercizio:

Operaio qualificato 52
Manovale 177

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori

B O N A C I N A . Onorevoli colleghi! Vorrei proporvi un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 258 riguardante « Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ». E ve ne dico brevissimamente i motivi.

Ieri l'onorevole Presidente e l'onorevole Sottosegretario di Stato Spasari erano presenti allorchè mi pervenne una telefonata dal Vice Sindaco di Longarone Arduini, il quale mi manifestava notevoli perplessità nei confronti del provvedimento di cui ho chiesto l'urgente esame. Esso tuttavia non è assolutamente emendabile, perchè, in tal caso, dovrebbe tornare alla Camera dei deputati e, tenuto conto delle vicende politiche attuali di cui tutti siamo a conoscenza, ne apparirebbe improbabile, per non dire impossibile, l'approvazione.

Si tratta, d'altro canto, di provvidenze urgenti, che fanno parte di un complesso più organico di interventi che è intenzione dello stesso Governo di attuare al più presto.

Ciò premesso, devo anche informare che ho di nuovo parlato stamane per telefono col Vice Sindaco di Longarone, il quale ha accettato la posizione concorde assunta ieri: ossia di discutere e procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge n. 258 nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, votando altresì un ordine del giorno — che tutte le parti politiche qui presenti hanno accettato di sottoscrivere — di impegno per il Governo di far fronte al rapido adempimento di tutti i maggiori im-

pegni necessari. In questo senso abbiamo dato assicurazione agli amministratori delle zone colpite dal recente disastro del Vajont, cioè Longarone, Erto, Casso e Cimolais.

Per tali motivi ho presentato la proposta d'inversione dell'ordine del giorno e prego gli onorevoli colleghi di voler procedere subito alla discussione del disegno di legge sul Vajont.

P R E S I D E N T E . È fuori dubbio che la discussione del disegno di legge riguardante le provvidenze in favore dei sinistrati del Vajont, presenta un'urgenza del tutto particolare; ed è altresì fuori dubbio che noi compiremmo un altro gesto di solidarietà verso le popolazioni così gravemente colpite se affrettassimo l'approvazione del provvedimento stesso. Per debito d'ufficio, tuttavia, devo comunicare che non sarà possibile procedere oggi stesso all'approvazione del disegno di legge, in quanto mancano i pareri delle Commissioni alle quali esso è stato richiesto, in particolare della Commissione finanze e tesoro. Pertanto noi oggi potremo soltanto esaurire la discussione generale, con la qual cosa avremo comunque compiuto un notevole passo avanti, perchè sarà poi necessario un tempo di gran lunga più limitato, una volta pervenuti i pareri richiesti, per giungere all'approvazione del disegno di legge.

Animati come siamo dal desiderio di offrire quante più manifestazioni di solidarietà possibili verso i sinistrati del Vajont, ritengo dunque che si possa accettare la proposta del senatore Bonacina.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (258) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. Passiamo pertanto alla discussione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 », già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale io stesso svolgerò una rapida relazione.

Il provvedimento in esame è stato assegnato alla nostra Commissione ieri sera per cui non ho nemmeno avuto il tempo materiale di pregare qualche collega di assumersi l'incarico di relatore. Tocca pertanto al solito cireneo, al Presidente, provvedervi. Potete comunque immaginare con quale fretta abbia esaminato il documento.

D'altra parte sappiamo tutti con quanto fervore e quanta animazione esso sia stato vagliato dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento, che ha protratto fino alle 6,30 del mattino una sua seduta pur di concludere la discussione, dando essa pure ancora una volta esempio di solidarietà verso le popolazioni del Vajont. Credo che non potremo che confermare quanto è stato approvato dalla Camera dei deputati, anche se qualche osservazione dovrebbe essere fatta. Tuttavia pende su di noi l'ammonimento che, se emendato, il disegno di legge non potrebbe divenire rapidamente legge, cosicchè questi 12 miliardi e mezzo non potrebbero essere stanziati per i primi interventi di urgenza.

Mi limiterò quindi ad accennare brevissimamente allo spirito del disegno di legge, che vuol essere un primo, urgente intervento, come è d'altro canto esplicitamente affermato all'articolo 1. La quale cosa significa che vi è un preciso intendimento dello stesso Governo di provvedere poi allo stanziamento di tutti gli ulteriori mezzi necessari atti a soddisfare le legittime e pressanti richieste delle popolazioni colpite.

In sostanza, il provvedimento al nostro esame prevede lo stanziamento da parte dello Stato di 12 miliardi e mezzo, che, aggiunti ai 7 miliardi stanziati con decreto-legge portano a 19 miliardi e mezzo circa il primo intervento dello Stato per le popolazione del Vajont.

L'articolo 1 precisa che dei 12,5 miliardi, 10 miliardi sono così destinati: lire 1 miliardo per gli interventi di pronto soccorso; 2 miliardi per ripristino di opere di enti pubblici; 3 miliardi per sistemazioni urbanistiche anche connesse col trasferimen-

to degli abitati, trasferimento che purtroppo, sarà indispensabile; 4 miliardi per contributi per la riparazione e la costruzione di fabbricati di proprietà privata. Tale importo è già disponibile nell'esercizio finanziario in corso.

L'articolo 2 determina le opere che saranno eseguite a carico dello Stato con i 5 miliardi di lire di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 1, ossia ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato, di opere idrauliche di seconda, terza e quarta categoria, nonchè dei corsi d'acqua non classificati ed assimilati, opere di riparazione e di costruzione di edifici pubblici o di uso privato e altre opere consimili, consolidamento ed eventuale trasferimento di abitati, caso, come ho accennato, attualissimo.

L'articolo 3 detta invece norme per l'approvazione dei piani regolatori dei comuni sinistrati, mentre il successivo articolo determina la concessione di contributi nelle spese per ricostruzione o riparazione di fabbricati di proprietà privata, con un limite massimo di 4 milioni di lire per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, elevato a 4 milioni e 500 milia lire nel caso di proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione di un nucleo familiare superiore a 5 membri. Tali contributi saranno commisurati, sempre ovviamente entro il limite massimo stabilito, al cento per cento della spesa. Il Ministro dei lavori pubblici è inoltre autorizzato a provvedere alla concessione dei contributi anche per la ricostruzione dei fabbricati di proprietà privata che dovranno essere abbandonati a seguito di trasferimento di centri abitati. E noi sappiamo che ciò si verificherà per taluni centri come Erto, Casso, eccetera.

L'articolo 5 stabilisce le modalità per la corresponsione dei contributi. Invece l'articolo 6 prevede altri finanziamenti per il prossimo triennio. Con l'articolo 7 si provvede quindi al capitolo degli interventi assistenziali, con l'autorizzazione alla spesa di 1 miliardo di lire per interventi assistenziali e di emergenza, compreso l'indennizzo per la perdita del vestiario, biancheria e mobilio.

L'articolo 8 si occupa della sospensione del pagamento dei tributi e delle integrazioni a favore dei bilanci comunali. La sospensione diviene automatica per i comuni più sinistrati che sono Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Casso ed Erto in provincia di Udine. Viceversa, per gli altri comuni pure sinistrati è ammessa la sospensione, peraltro su domanda degli interessati. Si tratta di una distinzione che mi sembra abbastanza logica, perchè vi sono comuni talmente sinistrati che necessitano di un provvedimento drastico e totale, mentre ve ne sono altri in cui i danni sono di gran lunga inferiori, talvolta in misura modesta: per questi ultimi si prevede comunque la possibilità di chiedere e ottenere essi pure la sospensione dal pagamento dei tributi.

L'articolo 9 prevede la concessione ai comuni più colpiti, fino al 31 dicembre 1965, di contributi integrativi per conseguire il pareggio economico del proprio bilancio. Ove detti contributi non fossero sufficienti allo scopo predetto, sarà autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi delle leggi vigenti.

L'articolo 10 prevede anticipazioni da parte del Ministero dell'interno recuperabili all'atto della concessione dei contributi di cui all'articolo precedente. In altri termini i contributi integrativi previsti per i pareggi dei bilanci potrebbero avere un *iter* troppo lungo: in questo caso il Ministro per l'interno, con fondo speciale di cui all'articolo successivo, può autorizzare anticipazioni sui contributi predetti in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.

All'articolo 11 si specifica che per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 viene autorizzato uno stanziamento di 900 milioni di lire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Si passa poi al settore delle aziende industriali, commerciali e artigiane. L'articolo 12 prevede la concessione di finanziamenti a favore di imprese che intendano riatti-

vare, ricostruire o installare nuovi impianti ai sensi del successivo articolo 13. E qui si stabilisce un contributo a carico dello Stato fino ad un massimo del 30 per cento, mentre per le imprese artigiane il contributo è determinato nella misura massima del 50 per cento: si tratta, evidentemente, di contributi a fondo perduto. Il comma successivo prevede invece la concessione di un finanziamento con garanzia dello Stato nella misura del 70 per cento della spesa complessiva e con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento, comprensivo delle spese, ammortizzabile in 15 anni, occorrente per la ricostruzione dell'impresa, restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso del 3 per cento e l'interesse bancario.

Per le imprese artigiane, invece, le misura di detto finanziamento è stabilita nel 50 per cento.

L'articolo 13 precisa quali imprese, e per che tipo di opere, sono ammesse a fruire dei contributi e finanziamenti previsti dall'articolo precedente.

L'articolo 14 afferma che l'accertamento del danno subìto da ciascuna impresa o della necessità del suo trasferimento, quando sia necessario, è effettuato dal Prefetto della provincia, sentita una speciale Commissione.

L'articolo 15 determina le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 12.

L'articolo 16 prevede, a favore delle imprese di cui allo stesso articolo, una moratoria per la durata di due anni nei confronti degli ammortamenti in corso al momento della catastrofe per i finanziamenti precedentemente concessi in base alle leggi speciali che prevedono incentivi a favore delle industrie, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 17 riguarda il rinnovo di autorizzazioni e licenze, che vengono ricostituite automaticamente su semplice dimostrazione del precedente possesso da parte del titolare, ovunque questi si trovi.

L'articolo 18 afferma che i prestiti per i finanziamenti di cui al comma *b*) dell'articolo 12 godono della garanzia dello Stato entro il limite complessivo di quattro miliardi di lire.

L'articolo 19 stabilisce che i rapporti fra lo Stato e gli istituti che concederanno i predetti finanziamenti, come pure fra lo Stato e gli istituti per i quali è stata determinata la moratoria di cui all'articolo 16, saranno regolati con convenzioni speciali in modo che lo Stato si sobbarchi alle spese necessarie.

All'articolo 20 è previsto un terzo stanziamento e cioè quello che consente di realizzare il disposto dell'articolo 12: in particolare per i contributi di cui alla lettera *a*) è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni, per quelli di cui alla lettera *b*) di 1.500 milioni, tutti da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'industria e commercio. I primi naturalmente vanno spesi in due anni perchè sono contributi in contanti; i secondi invece in quindici anni perchè corrispondono agli interessi che deve pagare lo Stato, oltre il 3 per cento che resta a carico dei mutuanti, per la durata di 15 anni che è prevista per quei mutui di favore.

All'articolo 21 è previsto un quarto stanziamento di 500 milioni per contributi agli agricoltori in applicazione della legge 21 luglio 1960. La disposizione è estesa anche a favore dei proprietari di fondi rustici non coltivatori diretti in considerazione del fatto che il danno è obiettivamente avvenuto e quindi anch'essi hanno diritto ad un risarcimento. Alla concessione di detti contributi provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

All'articolo 22 sono previste ulteriori facilitazioni in favore dei coltivatori diretti: in particolare la vendita dei terreni da parte della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina avviene in 40 annualità senza corresponsione di interessi. Si tratta, come potete notare, di un onere sopportabilissimo anche da questa povera gente così duramente colpita.

L'articolo 23 prevede l'autorizzazione da parte del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale a sospendere fino al 31 dicem-

bre 1964 il pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidità e vecchiaia e per l'assistenza malattie a carico dei coltivatori diretti titolari di azienda.

C'è poi una serie di disposizioni che si riferiscono ai lavoratori subordinati. L'articolo 24 prevede la concessione a favore dei lavoratori occupati nei comuni sinistrati di un'indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante nei comuni anzidetti in relazione alla qualifica professionale del richiedente. Tale indennità non esclude la corresponsione degli assegni familiari nella misura normale.

L'articolo 25 precisa che questa indennità speciale di disoccupazione è attribuita per la durata massima di sei mesi e sostituisce e assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

L'articolo 26 detta le modalità per l'iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento dell'Ufficio di altro comune e stabilisce la precedenza di questi sinistrati sugli altri lavoratori iscritti nelle stesse liste, determinando altresì la corresponsione di un'indennità di nuova sistemazione per coloro che sono assunti in lavoro. Cioè un sinistrato che venga assunto riceve dal datore di lavoro una speciale indennità, cosiddetta di nuova sistemazione, che sarà rimborsata al datore da una gestione speciale prevista al successivo articolo 27. Le spese sostenute dalla citata gestione saranno coperte da contributi speciali della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

L'articolo 28 prevede la ricostituzione delle tessere e dei documenti assicurativi andati perduti: si tratta di una disposizione analoga a quella delle licenze, considerata precedentemente.

Vi sono poi alcuni articoli di disposizioni generali e finanziarie. In primo luogo è stabilito che per l'attuazione della presente legge si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 28 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431. È prevista poi l'esenzione dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore netto globale delle successioni, delle eredità, quote di eredità e legati devoluti nelle successioni dei deceduti in data 9 ottobre 1963 o successivamente a causa della catastrofe.

Per dimostrare la proprietà di un immobile, in previsione della difficoltà di fornire i relativi documenti, si potrà ricorrere ad un atto notorio con l'assistenza di quattro testimoni giurati. Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga a più persone, la domanda per ottenere il contributo può essere presentata da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari.

L'articolo 33, poi, precisa che resta salvo ogni diritto dello Stato e dei terzi per rivalsa nei confronti di eventuali responsabili del disastro.

L'ultimo articolo stabilisce che la legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Mi pare di aver esposto, nel tempo più breve possibile, il contenuto di questo urgente disegno di legge e resto a disposizione della Commissione per ogni eventuale schiarimento.

G E N C O . In primo luogo desidero dichiarare che siamo pronti ad approvare il disegno di legge in discussione senza apportare emendamenti di alcuna specie per le ragioni che sono state esposte dal senatore Bonacina. Tuttavia avrei da fare alcune osservazioni. Ho notato che all'articolo 4 è previsto un contributo, direi quasi totale, per la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate: 4 milioni e mezzo di lire quando il nucleo familiare sia superiore a cinque membri. Io mi domando però se tale numero sia da riferirsi allo stato attuale dei nuclei familiari o allo stato antecedente all'evento catastrofico.

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'articolo 4 suona esattamente « il cui nucleo familiare sia di numero superiore », non « sia stato ». Purtroppo la necessità di un concreto interessamento è per coloro che sono sopravvissuti.

G E N C O . Debbo allora pensare che il disegno di legge in discussione serve oppor-

tunamente per la ricostruzione vuoi delle case di abitazione, vuoi degli esercizi industriali, commerciali e artigiani, ma è carente per altre ipotesi. Considerate infatti chi, a prezzo di innumerevoli sacrifici, fosse divenuto proprietario ad esempio di un albergo di dieci stanze andato distrutto nella catastrofe. Costui, o i suoi eredi nel caso che egli sia perito, non riceverebbero neanche una lira.

Per quanto esposto, pur essendo favorevole all'approvazione immediata del disegno di legge, ritengo che si debbano prendere nel dovuto esame casi come quello citato. Ritengo ingiusto, infatti, che un individuo, il quale per effetto di questa calamità abbia avuto distrutto un bene per colpa di altri (e non voglio ora scendere a considerare le responsabilità), non debba essere equamente risarcito.

B O N A C I N A . Ringrazio l'onorevole Presidente di essersi dato carico, con la sua nota diligenza, di riferirci oggi esauriente mente sul contenuto del disegno di legge per i sinistrati del Vajont. Il mio intervento sarà scarno, come la circostanza esige, nè ripeterà le molte cose già dette all'altro ramo del Parlamento, alle quali invero molte altre se ne potrebbero aggiungere.

A me pare, onorevoli colleghi, che per restare al centro del problema e mantenere l'intervento al livello al quale personalmente considero doveroso attenermi, dando per scontata tutta una serie di osservazioni e facendo nostro quanto l'onorevole Presidente ha precedentemente detto sulla necessità ed urgenza del provvedimento, il modo migliore sia quello di proporre alla Presidenza un ordine del giorno che, insieme ad alcuni colleghi di altre parti politiche, i senatori Vallauri, Vidali e Zannier, ho deciso di presentare a commento e direi a coronamento della discussione. Se il Presidente permette, ne do lettura:

« La 7ª Commissione permanente del Senato, avuto presente che il disegno di legge n. 258, come afferma espressamente l'articolo 1, si limita solo ad una prima serie di interventi urgenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont, per ciò stesso necessariamente inadeguati alla gravità del disastro;

tenute presenti le richieste dei cittadini sopravvissuti di Longarone e degli altri Comuni della zona;

impegna il Governo a predisporre con ogni sollecitudine una seconda e più organica serie di interventi che, proponendosi l'obiettivo di restituire al più presto la zona a normalità di vita e attività produttiva e di manifestare concretamente in tal modo la viva solidarietà del Paese e l'obbligo che incombe allo Stato di risarcire il risarcibile, provvedano in particolare:

a) alla ricostituzione effettiva dei patrimoni privati distrutti;

b) alla ricostituzione delle attività produttive industriali, artigianali, agricole e terziarie distrutte o danneggiate, senza oneri diretti a carico dei titolari di codeste attività;

c) ad agevolare la creazione di nuove attività produttive, anche con l'intervento di imprese a partecipazione statale atte a richiamare nelle zone distrutte nuove forze di lavoro e in particolare gli emigrati stabilizzandone l'occupazione;

d) a rimuovere intralci burocratici attraverso il conferimento a organi amministrativi decentrati della necessaria competenza decisionale, atta a coordinare localmente tutte le procedure di competenza e delle diverse Amministrazioni statali;

e) a promuovere analogo indirizzo di decentrato coordinamento decisionale da parte degli Enti pubblici e in modo particolare degli Enti previdenziali assicurativi e assistenziali;

f) a creare le pregiudiziali condizioni di sicurezza della zona in ordine agli impianti idroelettrici ancora esistenti ».

Mi corre l'obbligo, per concludere, di dare un'informazione alla Commissione: questo testo concordato con i colleghi delle diverse parti politiche è stato formulato in via del tutto personale e privata, ma, con il consenso degli onorevoli firmatari, è sta-

to letto al Vice Sindaco di Longarone, il quale è un po' l'espressione della situazione della parte danneggiata. Il Vice Sindaco Arduini aveva manifestato le sue gravi perplessità nei confronti del contenuto del disegno di legge, perplessità che noi tutti condividiamo, come sono state condivise anche nell'altro ramo del Parlamento. Il Vice Sindaco di Longarone ha espresso tuttavia il suo ringraziamento e il suo assenso per questa presa di posizione delle principali parti politiche, con l'auspicio che il Governo e il Parlamento si assumano l'impegno di portare ogni ulteriore aiuto per ridare vitalità alle zone colpite dall'immane sciagura. Presento pertanto alla Presidenza della Commissione l'ordine del giorno, di cui ho dato lettura, e — da parte mia — ritengo che non vi sia altro da aggiungere.

G A I A N I . L'ordine del giorno presentato dal senatore Bonacina porta la firma anche dei rappresentanti del nostro gruppo e mi pare quindi che questa discussione possa snellirsi molto di più di quanto non fosse lecito prevedere.

Comunque, esporrò egualmente alcune considerazioni sul testo del disegno di legge al fine di precisare, sui vari aspetti dei diversi articoli, la nostra posizione.

È nostra intenzione non ostacolare ma, anzi, favorire l'immediata approvazione del disegno di legge concernente le « provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 », anche se lo riteniamo inadeguato ed insufficiente.

È un provvedimento che è stato discusso a lungo e molto animatamente alla Camera dei deputati, e con il contributo dei vari gruppi parlamentari, ma in particolare del nostro gruppo, ha subìto diverse modifiche, cioè è stato migliorato rispetto al suo testo iniziale; ciò nonostante questo disegno di legge rimane non del tutto soddisfacente: limitato e insufficiente, come palesemente si comprende dal contenuto dell'ordine del giorno del senatore Bonacina, limitato e insoddisfacente rispetto agli scopi che si propone, e soprattutto rispetto ai danni immensi che dovranno essere riparati.

Dico subito che le provvidenze del disegno di legge al nostro esame sono molto più consistenti di quelle previste nelle leggi emanate, ad esempio, per le varie alluvioni del Polesine: ma, in questo caso, insufficienti. Siamo di fronte, infatti, a un evento catastrofico di eccezionale portata e che non è stato provocato da cause naturali — cicloni, terremoti, eccetera — ma dall'esistenza di un manufatto voluto e costruito dall'uomo; siamo di fronte ad un'opera voluta, per scopo di profitto, da un gruppo monopolistico del nostro Paese, cioè dalla SADE. Il danno, dunque, è stato provocato per incapacità, imprevidenza, incoscienza, quindi responsabilità di enti, di uffici, di uomini: e non è qui il caso di approfondire questo aspetto, che sarà esaminato e discusso in altra sede. A me interessa ricordare in questo caso i danni enormi, incalcolabili — danni non solo materiali, ma umani e morali (e chi ha visto la zona disastrata si è reso conto dell'entità, della vastità della catastrofe) — che nessuno può sanare. Affermo che questi danni — comunque vadano le cose — devono essere pagati interamente da chi porta la responsabilità del disastro. È certo che il Paese ha un debito verso gli scampati del Vajont, debito che con questo disegno di legge non si paga, perchè esso è insufficiente.

Mi limiterò quindi a rilevare alcune di queste insufficienze ed annuncio che se non verrà presentato un disegno di legge dal Governo e d'accordo tra i gruppi parlamentari, saremo noi a presentare una proposta di legge per migliorare il provvedimento odierno.

P R E S I D E N T E . Non ce ne sarà bisogno, poichè questa proposta è già contenuta nell'ordine del giorno Bonacina. Non fatevi, come sempre, monopolisti della solidarietà nazionale...

G A I A N I . Tanto meglio, se il Governo accetterà l'ordine del giorno ed un nuovo disegno di legge verrà concordato...

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto senz'altro, a nome del Governo, l'ordine del giorno.

G A I A N I . Speriamo quindi che sia il Governo, tenendo conto dell'ordine del giorno Bonacina, a presentare un disegno di legge che soddisfi pienamente le esigenze delle popolazioni superstiti da questo enorme disastro (*Interruzioni dalla destra*).

Se non mi si interrompesse, avrei già finito. Desidero tuttavia, sia pure brevemente, fare alcune considerazioni.

Prima di tutto il problema dei contributi per la ricostruzione delle case di Longarone, Erto e Casso, sono, secondo me, assolutamente insufficienti. E ciò è stato chiaramente detto e confermato alla Camera dei deputati...

V A L L A U R I . Vedremo le insufficienze allorchè passeremo all'esame degli articoli...

P R E S I D E N T E , *relatore*. Darei per scontate tutte le osservazioni — come ha detto il senatore Bonacina — se si prevede la presentazione di un nuovo disegno di legge...

G A I A N I . Perchè dobbiamo dare tutto per scontato?

Ritengo che sia un mio diritto esporre, anche rapidissimamente, le osservazioni sul contenuto del disegno di legge all'esame.

L'articolo 4 afferma la concessione di un contributo massimo di 4 milioni per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata. Secondo me bisogna almeno portare la somma a 6 milioni per unità.

L'articolo 7 si riferisce allo stanziamento di un miliardo per interventi di carattere assistenziale e di emergenza, compreso l'indennizzo per la perdita di vestiario, biancheria e mobilio. È la prima volta che in un disegno di legge per risarcimento di danni di questo genere si introduce questo criterio; mai era stata fatta una legge che tenesse conto di un tale indennizzo; quasi sempre si faceva ricorso soltanto alla solidarietà nazionale. Questo, è senza dubbio un fatto positivo. Aggiungo che i fondi, cospicui, raccolti dalla Radiotelevisione, dai grandi quotidiani e da altre sottoscrizioni, dovrebbero venire distribuiti dall'apposito comitato istituito dal Consiglio dei ministri, ad integrazione dei danni subìti dalle popolazioni disastrate, appunto per completare l'indennizzo delle suppellettili, del vestiario, e così via.

G I A N Q U I N T O . Proporrei che il Senato, nel considerare l'indennizzo per i mobili, dichiarasse inclusi anche gli automezzi...

G A I A N I . All'articolo 9 si prevede un contributo integrativo da parte dello Stato in favore dei Comuni, con la concessione di mutui. Perchè, mi domando, non si è pensato a concedere un contributo a totale pareggio dei bilanci dei Comuni disastrati?

P R E S I D E N T E . È questa un'eventualità per la quale non si può prevedere la somma e può darsi che non vi si arrivi con lo stanziamento previsto dal disegno di legge.

G A I A N I . Sarebbe meglio che lo Stato contribuisse interamente al ripiano dei bilanci.

Per quanto riguarda la ricostruzione delle industrie, delle attività economiche e commerciali, mi pare che i contributi stabiliti siano insufficienti. Si parla, infatti, di un contributo a carico dello Stato del 30 per cento per le industrie e del 50 per cento per le aziende artigiane. Riterrei indispensabile elevare in modo sostanziale questi contributi, almeno al 50 per cento per le prime e al 70 per cento per le seconde, contributi da concedersi a fondo perduto.

Problema dei lavoratori: l'articolo 24 prevede la concessione di un'indennità di disoccupazione per la durata di sei mesi (era stata fissata inizialmente in tre mesi, in seguito portata a sei, con l'accoglimento di un emendamento proposto dal nostro gruppo). Ma anche la durata di sei mesi si appalesa insufficiente, se si considerano le difficoltà di inserimento degli operai disoccupati a seguito dell'evento: bisognava almeno fissare un anno.

Per quanto riguarda il problema degli

eventuali trasferimenti degli abitanti e gli insediamenti delle ricostituite attività industriali, commerciali, artigiane, eccetera, sarebbe stato, secondo me, necessario riconoscere una maggiore autonomia e poteri ai Comuni e cogliere l'occasione per introdurre nel disegno di legge elementi di programmazione; in modo che l'insediamento delle attività economiche e delle popolazioni avvenga secondo un piano di coordinamento intercomunale, a livello di zona, in rapporto all'economia della Valle del Piave. Questa è la più importante questione, che è molto bene spiegata nell'ordine del giorno. Siccome la legge prevede che la ricostruzione delle industrie venga fatta al di fuori della loro sede, sarebbe bene coordinare tutto lo sviluppo economico per garantire il massimo di programmazione nell'intera zona disastrata.

Tuttavia, per quanto si riferisce al problema del trasferimento delle popolazioni, vorrei sollevare una questione che è anche di carattere urgente ed immediato. Gli abitanti di Longarone, in particolare, si battono per poter ricostruire le abitazioni nello stesso posto di prima e ciò per ragioni non soltanto geografiche, ma anche perchè il paese è il punto di convergenza delle varie vallate, il punto più naturale per lo sviluppo dell'economia delle vallate che confluivano a Longarone. Niente trasferimento, quindi, ma ricostruzione delle case, delle industrie e dei commerci a Longarone: questo è un problema di capitale importanza. D'altra parte vi è il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, secondo il quale il bacino non può più essere utilizzato ai fini idroelettrici: e pertanto è necessario che vi sia in merito una decisione governativa.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Mi pare che non siamo più in tema...

G A I A N I . Se Longarone deve essere ricostruita, bisogna rendere inoffensivo il bacino, che presenta ancora oggi elementi di pericolosità.

Perchè? Perchè a monte dell'attuale frana ci sono 70 milioni di metri cubi d'acqua. Quindi bisogna assolutamente che si adottino, e il più rapidamente possibile, delle misure allo scopo di rendere inoffensivo lo stato attuale del bacino ai fini della sicurezza delle popolazioni che si trovano a valle. Altrimenti come ricostruiremmo Longarone, se dovesse pesare sempre una così tremenda minaccia sulle teste delle popolazioni del luogo?

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ciò è ovvio.

G A I A N I . Quando noi parliamo ci si risponde sempre che tutto è ovvio, però poi non si fa nulla. Per tale motivo, informo che presenteremo un ordine del giorno nel quale solleciteremo il rapido intervento del Ministero dei lavori pubblici per rendere inoffensivo il bacino del Vajont.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Lei pensa, senatore Gaiani, che i tecnici che si trovano sul posto non stiano provvedendo proprio a questo? È mai possibile che solo voi siate depositari delle idee geniali?

G A I A N I . La sua polemica, alla luce dei fatti avvenuti in passato, è fuori luogo. Occorre sollecitare il rapido intervento del Ministero dei lavori pubblici al fine di rendere inoffensivo il bacino, che attualmentete è in condizioni di estrema pericolosità.

G E N C O . La frana è stata già resa inoffensiva.

P R E S I D E N T E , *relatore*. I tecnici stanno provvedendo a tutto.

G A I A N I . Ma che discorsi sono mai questi! Anche prima del disastro i tecnici stavano studiando sul luogo, e ciò nonostante è avvenuta la tremenda tragedia!

P R E S I D E N T E , *relatore*. Senatore Gaiani, qui stiamo esulando dal merito del provvedimento in discussione. Lei sta impostando di nuovo un problema del tutto differente.

G A I A N I . Non comprendo la sua insofferenza, signor Presidente, perchè mi sembra di non dire delle sciocchezze. So benissimo che nella zona del Bellunese si trovano dei tecnici che stanno studiando la situazione; non dobbiamo però dimenticare che i tecnici c'erano anche prima del disastro. Tuttavia lasciamo stare questo problema e consentitemi di concludere.

Dicevo, ritenendo di essere nell'argomento della discussione, che presenteremo un nostro ordine del giorno, sperando che esso venga accolto dal Governo.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi scusi se la interrompo, senatore Gaiani. È per dirle che riconosco giuste le sue osservazioni; però vorrei ricordarle che sul luogo del disastro si trova la Commissione d'inchiesta, nominata dal Ministro, alla quale sono stati posti dei quesiti di merito e un termine ben preciso, esattamente quello del 15 dicembre prossimo, per presentare le sue deduzioni. Tra i quesiti vi è anche quello oggi proposto da lei. Perciò ritengo non si possa far altro che attendere il 15 dicembre e giudicare come il Ministero dei lavori pubblici si comporterà in seguito alle conclusioni della Commissione d'inchiesta.

G A I A N I . D'accordo. Perciò concludo dichiarando che noi consideriamo il disegno di legge in esame un passo avanti positivo rispetto alla formulazione di leggi precedenti per altre sciagure; ma, intendiamoci bene, purchè il Governo presenti un provvedimento integrativo e complementare.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Non vi è dubbio che dovrà trattarsi di un provvedimento assai più consistente di quello odierno.

G A I A N I . Benissimo. E con ciò concludo, aggiungendo solo che mi dispiace delle interruzioni che mi hanno fatto perdere tempo e il filo del discorso, e dichiarando che, per le ragioni accennate, ci asterremo dalla votazione del disegno di legge.

V I D A L I . Tutti noi parlamentari della regione, quando ci portiamo sul luogo del disastro — cosa che facciamo tutti i giorni allorchè ci troviamo in sede — dobbiamo rispondere a numerose domande che ci pongono gli abitanti. Una di tali domande, posta particolarmente dagli abitanti di Erto, Casso, Cimolais, ossia della zona ove si contano alcune centinaia di morti ancora giacenti nel fondo del lago, è di sapere quando sarà loro comunicato se i paesi saranno ricostruiti là dove si trovavano oppure altrove. A tal proposito vi è stata un'istanza, tre o quatto giorni fa, dell'Amministrazione comunale, rivolta al Governo, tendente a una rapida decisione circa lo svuotamento del lago e alla dichiarazione di zona abitabile o no. In tal senso rivolgo una raccomandazione al rappresentante del Governo.

Passando al disegno di legge in esame, e tenuto conto dell'opportunità di una sua rapida approvazione, anche perchè una approfondita discussione, di ben 16 ore, si è avuta alla Camera dei deputati, devo rilevare che si provvede, sì, per molti lavoratori, ma ci sono anche degli esercenti che hanno perduto tutto e che chiedono: per noi cosa si fa? E uguale domanda si pongono i venditori ambulanti, gli artigiani, i mezzadri, che non sanno come e dove vivere.

Vi è altresì il problema delle ricostruzioni. Vi sono delle famiglie andate completamente distrutte con le loro abitazioni. Per esempio a me risulta che di un nucleo familiare di 17 persone, 16 sono rimaste sepolte e ne sopravvive una sola, affetta da sordomutismo. Cosa si è deciso di fare per questo povero disgraziato? Chi si farà avanti a domandare i soldi per la ricostruzione delle sue cose andate perdute? Sono interrogativi cui dobbiamo rispondere.

Vi sono coloro che non avevano un'abitazione, che erano degli inquilini, i quali desiderano vivere negli stessi luoghi in cui si trovavano al momento del disastro. Ma come faranno? Si provvederà a costruire delle case popolari? Vi sono gli emigrati rientrati dall'estero, ai quali ci si è limitati a pagare le spese del viaggio, anche se ad al-

cuni si è ritenuto di chiedere perchè mai avessero preso l'aereo per ritornare da Londra o la prima classe del treno per ritornare dalla Svezia o dalla Germania. Comunque, cosa faranno tali emigrati? Potranno o no rimanere nella loro zona? Ma a quali condizioni? È un problema grosso: non sono inclusi nella categoria dei lavoratori, non hanno niente, sono degli emigrati che ritornano con il poco denaro guadagnato lavorando duramente e che desiderano rimanere là dove sono nati e vissuti. Come saranno aiutati?

Sono tutte domande, queste, alle quali occorre assolutamente rispondere. E se l'onorevole rappresentante del Governo dovesse ritenerle non pertinenti all'oggetto del provvedimento in discussione, occorrerebbe almeno arrivare all'approvazione di alcuni ordini del giorno, come quello, ad esempio, al quale ha accennato il senatore Gianquinto, riguardante i possessori di motociclette, mezzi che, a mio avviso, dovrebbero essere compresi, in una con le automobili, tra le suppellettili della casa. Nè è da credere che si tratti di un problema di trascurabile entità, perchè se è vero che ad Erto, Casso e Cimolais c'erano sì e no 10 automobili, a Longarone tra automobili e motociclette ve n'erano centinaia.

A tutto ciò occorre provvedere senza aspettare un secondo provvedimento legislativo, perchè si tratta nella massima parte di problemi che devono venir risolti sul posto e immediatamente.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Lei sa, senatore Vidali, che è stato nominato un Commissario governativo e che ci sono i Prefetti, i quali sono proprio incaricati di vagliare sul posto tutti i casi particolari del tipo di quelli da lei sottolineati. È impossibile che qualcuno non vi provveda. D'altro canto in un disegno di legge non si possono fare le casistiche al cento per cento.

V I D A L I . Non si tratta di casi singoli, bensì di intere categorie, come quella degli esercenti.

P R E S I D E N T E , *relatore*. D'accordo, però lei avrà notato che un'assistenza immediata c'è, come per esempio nel caso degli emigrati. E così come c'è stata una assistenza immediata vi sarà anche quella successiva.

V I D A L I . Vi è la garanzia che sarà provveduto dal Commissario del Governo?

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il quesito è da porre anzitutto sul posto al Commissario, per stabilire fin dove arrivano le sue possibilità di decisione.

V I D A L I . Questo è il problema.

V A L L A U R I . Mi sono associato volentieri all'ordine del giorno promosso dal senatore Bonacina perchè rispecchia quelli che, in questo momento, sono i nostri doveri verso le popolazioni colpite dalla tremenda sciagura. Mi sembra che voler entrare nei dettagli sia peraltro inopportuno e superfluo, visto che vi sono delle commissioni d'inchiesta, le quali formuleranno le loro conclusioni in merito ai quesiti, molto precisi, che sono stati posti all'atto della loro costituzione. Perciò, se emergeranno delle responsabilità di ordine penale esse saranno rese note e vi sarà la possibilità di conseguenti ricorsi in sede civile. Tutto ciò comunque fa parte di un complesso di elementi che matureranno allorchè le indagini saranno state concluse.

Noi ammettiamo apertamente che il presente disegno di legge è insufficiente, ma lo dicono gli stessi articoli 1 e 6, che prevedono appunto ulteriori e più massicci stanziamenti una volta che sia venuto a cessare lo stato di emergenza attuale. Ed è proprio lo stato di emergenza esistente che ha portato alla nomina del Commissario governativo. È evidente che in un disegno di legge non si possono elencare tutti i casi possibili. Peraltro, quando in un ordine del giorno diciamo esplicitamente che lo Stato ha il dovere di risarcire tutto il risarcibile, comprendiamo in una frase tutti i casi possibili, lasciandone il vaglio a chi si trova sul posto investito dei relativi poteri.

A me pare che la necessità dell'approvazione del disegno di legge in esame sia dettata dall'urgenza dipendente dalla situazione politica, perchè se tale urgenza di fatto non sussistesse, evidentemente avremmo avuto il tempo per provvedere subito ai necessari miglioramenti del testo. Ed un dibattito su argomenti tanto delicati e multiformi non si può evidentemente fare in poche ore, tenendo altresì conto della difficoltà di varare delle leggi dai molteplici riferimenti. Mi permetterei pertanto di rivolgere la raccomandazione di non lasciar assolutamente cadere in questo momento un provvedimento, per quanto imperfetto, tuttavia dettato dalle necessità della situazione di emergenza, tenendo conto del vuoto che il disastro del Vajont ha apportato alla popolazione in tutte le sue più disparate categorie e che sarà nostra cura colmare quanto prima, ripristinando interamente sia il patrimonio personale, sia le condizioni di lavoro, sia le prospettive di un tranquillo futuro.

Ritengo che una tale dichiarazione da parte nostra, in sede di Commissione competente e responsabile, sia il massimo che possiamo fare in questo momento. Tanto che più che con l'ordine del giorno che voteremo, credo, all'unanimità, e che spero il Governo vorrà accettare, l'argomento dovrà essere ripreso quanto prima nella sede più appropriata; quello di oggi è un provvedimento di emergenza che lascia indubbiamente dei vuoti da colmare giorno per giorno, caso per caso.

J O D I C E . Il secondo comma dell'articolo 4 stabilisce che il contributo di 4 milioni per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata è elevato a 4 milioni e 500 mila lire nei confronti dei proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia, il cui nucleo familiare sia di numero superiore a 5 membri. Il collega Genco faceva rilevare che il numero delle unità non è chiaramente fissato: ossia, lo si riferisce alla data odierna o a quella precedente il disastro? L'interrogativo assume tutta la sua gravità se teniamo conto che nel disegno di legge n. 235, che si riferisce alle zone colpite dal terremoto del 1962 (disegno di legge che pure figura all'ordine del giorno dei nostri lavori odierni) si precisa che la consistenza familiare è riferita alla data del 19 settembre 1963. Si tratta quindi di una vera e propria discriminazione, di un riferimento ai familiari superstiti. Ed è giusto che nel caso dei terremotati si faccia così, perchè lo Stato viene incontro a coloro che sono sopravvissuti al disastro.

A me pare, invece, che l'ambiguità, evidentemente involontaria, del disposto del secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge n. 258, debba essere eliminata perchè qui non si tratta di un intervento dello Stato per riparazione di danni conseguenti ad un disastro naturale, cioè al di fuori della volontà umana. Qui, purtroppo, noi ci troviamo di fronte ad un caso che è assolutamente riferibile alla volontà umana, che proviene direttamente da fatto umano e che deve essere completamente risarcito. Io penso che in proposito non ci sia possibilità di seria discussione.

In verità, il disegno di legge presenta notevoli manchevolezze: spesso le parole usate non corrispondono al contenuto legislativo e a quello tecnico. Qui si tratta in sostanza, io penso, di anticipazioni che lo Stato fa, tanto è vero che lo stesso disegno di legge prevede, all'articolo 33, il diritto dei danneggiati all'azione per l'indennizzo nei confronti dei responsabili del disastro. Ci sarà quindi qualcuno che sarà tenuto al risarcimento: sarà la S.A.D.E., saranno gli organi di controllo del Ministero che non hanno espletato la loro attività con la dovuta perizia e quindi hanno provocato il disastro... Ciò che voglio porre in rilievo è che non si tratta di un intervento straordinario dello Stato, giacchè questi interviene semplicemente per porre i poveri superstiti in condizione di continuare a vivere, in attesa che la loro situazione sia chiarita nei confronti dei veri responsabili.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Debbo ricordare al senatore Jodice che l'articolo 33 è stato modificato alla Camera d'accordo con il suo gruppo.

J O D I C E . Or dunque, se una responsabilità sussiste, essa comporta necessariamente un indennizzo. Ma, a prescindere da queste considerazioni, noi non possiamo sottacere l'equivoco che indubbiamente è insito nel disposto dell'articolo 4, quando parla di proprietari di una sola unità immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a 5 membri.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il citato articolo 4 usa il termine « sia », quindi si riferisce allo stato attuale e non a quello preesistente al disastro.

J O D I C E . D'accordo, ma in questo modo il primo comma dello stesso articolo si viene a trovare in netto contrasto con il secondo. Il primo comma, infatti, parla di contributi nella spesa per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata, dove ricostruzione non può che significare rimettere in pristino le abitazioni preesistenti: in altri termini, se un individuo era proprietario di una casa di dieci vani, si dovrà provvedere a ricostruirgli una casa di pari numero di vani. Questo principio, però, viene esplicitamente contraddetto dal secondo comma, nell'interpretazione che ne ha dato l'onorevole Sottosegretario. È chiaro, infatti, che se il nucleo familiare da prendere in considerazione è quello di oggi, ben difficilmente l'individuo sopra citato potrà ottenere i dieci vani di cui prima disponeva. In tal caso, però, voi non ricostruite la casa, ma fornite un nuovo alloggio.

Io confido che questo secondo comma non sarà applicato, dalle autorità preposte, con la rigidità che richiederebbe la dizione letterale, giacchè siamo convinti che il Sottosegretario in veste di Commissario straordinario interpreterà tutte le disposizioni di legge con spirito molto umano e quindi eliminerà queste nostre perplessità. Ritengo però che una precisa dichiarazione vada inserita negli atti, anche perchè sia tenuta presente nell'ulteriore sviluppo del programma provvidenziale che il Governo ha in animo di attuare a favore di queste popolazioni.

S P A S A R I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Desidero in primo luogo scusare il ministro Sullo, impegnato in un'altra importante riunione, per la sua assenza.

Onorevoli colleghi! io non entro nel merito delle osservazioni che sono state fatte da tutti gli intervenuti nella discussione perchè esse, ed anche altre, sono sintetizzate nei vari capi dell'ordine del giorno presentato da quasi tutti i Gruppi rappresentati in questa Commissione, ordine del giorni che il Governo accetta. Non entro neppure nel merito delle accuse di responsabilità, di colpa, che qui sono riaffiorate perchè il ministro Sullo ha già fornito in merito esauriente risposta al Senato, in occasione della discussione in Aula delle interpellanze sul disastro del Vajont. E non entro nel merito dell'una e dell'altra questione anche perchè mi sembra superflua ogni discussione data la premessa della necessità di approvare la legge, giacchè ogni modifica, sia pur minima, riporterebbe la stessa alla Camera, con il conseguente ritardo, che non si vuole da nessuna parte.

Desidero perciò rivolgere a tutti la viva raccomandazione di approvare rapidamente il disegno di legge in esame nel testo pervenuto dalla competente Commissione della Camera, ove, in sede legislativa, come è stato qui ricordato, si è discusso per tredici ore e mezzo consecutive, dalle 5 di sera alle 6 e mezzo del mattino: un fatto mai avvenuto, per le Commissioni, nella storia del Parlamento italiano. La discussione ha portato indubbi benefici, perchè al progetto governativo sono state apportate tutte le modifiche possibili, che certamente ne hanno migliorato il testo.

Voglio però far notare anche qui quanto ho già avuto occasione di dire in sede di Commissione alla Camera, e cioè che il gruppo comunista, pur avendo anch'esso contribuito attraverso la discussione al miglioramento del disegno di legge, è stato l'unico partito ad astenersi al momento della votazione. Comunque non voglio fare appunti di sorta a nessuno: so bene che si tratta di un diritto legittimo.

Io sono stato di nuovo in questi giorni sui luoghi del disastro ed ho potuto con-

statare di persona che è vivissima l'attesa delle popolazioni interessate: si attende un qualsiasi mezzo per iniziare la ricostruzione. E la finalità di questa legge è proprio quella di dare i mezzi per cominciare, mediante i 12 miliardi e mezzo da essa previsti, che si aggiungono ai 7 miliardi recati dal decreto-legge.

La legge è indubbiamente incompleta, presenta delle lacune, ma non cade il mondo per questo. Si vedrà poi, dalla sua prima applicazione, quali saranno i punti da modificare, nè il Governo avrà alcuna difficoltà a presentare eventualmente un nuovo disegno di legge. Del resto vi è il precedente del terremoto nell'Irpinia e nel Sannio: anche allora fu subito approvato un disegno di legge, il n. 1431 — era l'ottobre del 1962 — che alla prima esperienza dimostrò la necessità di modifiche, secondo le osservazioni già fatte in sede di Commissione. Furono allora presentati due nuovi disegni di legge, uno da parte dell'onorevole Amendola e di altri, ed uno da parte del Governo che, successivamente abbinati, vengono ora all'approvazione di questa Commissione.

Purtroppo nulla di perfetto si può fare, voi lo sapete: quello che conta è l'esperienza. Nè bisogna dimenticare la posizione del Commissario del Governo che, sul posto, può fornirci gli opportuni schiarimenti e prendere anche delle decisioni immediate, specialmente per quanto riguarda l'assistenza. Del resto io sono stato il primo ad accettare la vostra proposta che, a cominciare dall'articolo 1, si parlasse di primo stanziamento, ed il principio è richiamato anche nell'articolo 6: questo dimostra la volontà del Governo di venire incontro, se necessario, con ulteriori finanziamenti ed anche con un'altra legge più completa, alle necessità di quelle popolazioni, alle quali desidero rivolgere ancora una volta, da questo banco, la solidarietà piena del Governo. Solidarietà che, del resto, anche voi che siete gli interpreti del Paese avete manifestato; solidarietà che è unanimemente sentita e che deve essere veramente operante per un disastro che non ha avuto eguali e che deve essere seguito, siamo perfettamente d'accordo, dalle punizioni necessarie, se responsabili ci sono stati, sì da costituire un severo monito per l'avvenire. I morti purtroppo ci sono stati e indietro non si può tornare: quello che conta ora è di fornire nuovi mezzi legislativi, che permettano per l'avvenire di evitare, per quanto è nelle umane possibilità, il ripetersi di simili catastrofi.

F E R R O N I . Sull'argomento si è discusso stamane anche alla 1ª Commissione del Senato, alla quale io appartengo, per l'emissione del parere di sua competenza; e in detta sede io ho espresso talune riserve che sono state condivise anche da altri colleghi. Non volevo prendere qui la parola, ma è mio dovere farlo. Ho infatti ricevuto stamattina, da Longarone, una comunicazione che esprime un senso di scontentezza per l'inadeguatezza dei provvedimenti, e direi anche un senso di scarsa fiducia nelle prospettive future. Siamo d'accordo che questo provvedimento passerà così com'è. Ma mi permetterò, anche se non appartengo a questa Commissione, di fare ai colleghi, e soprattutto al Ministro, una raccomandazione: che tutto sia fatto sburocratizzando al massimo. Ho sentito parlare dei Prefetti e dei Commissari: un Commissario probabilmente è necessario perchè i Prefetti hanno una visione eccessivamente burocratica. E ne so qualcosa io per l'esperienza diretta fatta col Prefetto di Belluno, col quale ho avuto un incidente clamoroso proprio il giorno della visita del Presidente del Consiglio Leone: di fronte alle richieste di quella povera gente che aveva compresso per due o tre giorni le proprie sofferenze e che infine aveva espresso i propri sentimenti nel modo proprio dei montanari, incapaci di manifestazioni clamorose, chiedendo genericamente giustizia e aiuti immediati, quel prefetto si è permesso di dire che si trattava di un gazzarra vergognosa. L'ho ripreso subito duramente e la cosa ha avuto un'eco anche alla Camera.

Che cosa occorre, dunque, fare? Esiste un'assistenza popolare spontanea, che è stata larga e abbastanza generosa e che probabilmente andrà direttamente ai comuni sinistrati. Io vorrei che l'intervento dello

Stato non fosse secondo e tardivo rispetto all'assistenza popolare; cioè che tutti i lavori e i soccorsi che si debbono fare, si facciano immediatamente, da domani, se la legge viene approvata, togliendo soprattutto ai Prefetti, che sono dei burocrati per mentalità e per costituzione spirituale, quanto più possibile del loro potere e affidandolo invece al Commissario e agli organi ministeriali competenti.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Si tratta di una raccomandazione alla quale ci associamo. Dobbiamo, d'altra parte, avere una certa fiducia nel dinamico sottosegretario Sedati, il quale ha già dato prova di saper superare certi formalismi.

Quindi, ritengo che non ci siano preclusioni all'approvazione dell'ordine del giorno Bonacina. Per il resto, possiamo considerare conclusa la discussione generale; non potendo ora entrare nel merito, la votazione degli articoli deve essere rinviata a domani. A meno che non vogliate che si rimandi a domani anche l'approvazione dell'ordine del giorno.

V A L L A U R I . Approvando questo ordine del giorno, che riassume tutte le istanze, noi risparmiamo a tanti colleghi la fatica di presentare altri ordini del giorno, che non sarebbero che la ripetizione parziale di quello approvato da noi, il quale così potrebbe invece restare l'unico ordine del giorno sul disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Mi sembra opportuna la proposta del collega Vallauri.

Poichè non sorge opposizione, debbo ritenere che tutti i Gruppi siano d'accordo e, cioè, che tutti i Gruppi rinuncino a presentare altri ordini del giorno, considerando esauriente l'ordine del giorno Bonacina che ci accingiamo a votare.

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Bonacina, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Constato che questa approvazione è avvenuta all'unanimità.

La discussione degli articoli del disegno di legge è rinviata alla seduta di domani mattina.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Vallauri ed altri: « Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zona portuale Aussa-Corno in provincia di Udine » (37)

P R E S I D E N T E . Passiamo ora al punto primo dell'ordine del giorno, del quale è stata operata l'inversione, riguardante il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Vallauri ed altri: « Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali del territorio del comune di Monfalcone e del territorio della zone portuale Aussa-Corno in provincia di Udine ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione, nell'ultima seduta, ha dato incarico ad una Sottocommissione di rielaborare il testo del disegno di legge in base ad alcuni criteri direttivi. Il criterio fondamentale per l'attuazione delle due zone industriali di Monfalcone e Aussa-Corno era quello del passaggio dalle società a consorzi di carattere pubblicistico.

La Sottocommissione ha potuto tenere una sola seduta, nella quale non è stato concretato il nuovo testo ma sono state delineate le questioni sostanziali. In base a quello che è stato detto dagli onorevoli Ministri intervenuti in Commissione, a quello che è stato deciso nella seduta della Sottocommissione e a quello che ho sentito negli ambienti interessati, mi sono permesso di redigere un testo rielaborato, che vi ho fatto distribuire. Già il fatto del passaggio dalle società ai consorzi elimina alcune del-

le obiezioni avanzate da parte del Governo. Sono state inoltre, in casi specifici che vi dirò articolo per articolo, introdotte delle varianti che soddisfano ulteriormente le richieste dei Ministri.

Quindi, mi pare che questo testo, così come è stato rielaborato, possa soddisfare le esigenze di tutti.

Io penserei di non insistere più oltre nella discussione generale e di passare all'esame dei singoli articoli.

V I D A L I . Io non so quale sarà l'opinione dei rispettivi Ministri su questo nuovo testo del disegno di legge, ma ritengo opportuno che la Sottocommissione si riunisca almeno per mezz'ora, questa sera, per discutere il testo rielaborato.

P R E S I D E N T E . Allora, dopo la seduta pomeridiana che la nostra Commissione terrà per discutere, in sede referente, il disegno di legge sull'edilizia popolare, la Sottocommissione potrà riunirsi per esaminare il nuovo testo di questo disegno di legge. Se su di esso sarà raggiunto l'accordo, lo presenterò come testo della Sottocommissione, altrimenti continuerò a presentarlo come testo personale, sul quale poi si aprirà la discussione.

V A L L A U R I . Ciò mi sembra molto opportuno. I casi sono due: se riusciamo a metterci d'accordo in Sottocommissione, tutti i gruppi saranno conseguentemente d'accordo e la discussione in Commissione sarà breve, e scontata l'approvazione; se viceversa questo non si verifica, discuteremo sullo schema predisposto dal Presidente, dopo aver esaurito l'esame in sede di Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Ritengo accettabile questa procedura.

Per dovere d'ufficio, leggo intanto una dichiarazione resa dal senatore Tessitori all'inizio dell'unica riunione tenuta dalla Sottocommissione: « Avendo appreso dal resoconto sommario, pubblicato oggi 24 ottobre, le conclusioni alle quali è pervenuta nella seduta di ieri la 7ª Commissione a proposito del disegno di legge n. 37, conclusioni che accolgono i criteri esposti dal Ministro dei lavori pubblici e da quello delle finanze; poichè ritengo che tali criteri mutino radicalmente le basi giuridiche e politiche del disegno di legge, che reca anche la mia firma, dichiaro di revocare la medesima, pregando il Presidente della 7ª Commissione di darne comunicazione al Presidente del Senato ».

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 12,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari